

## Intensità massime di aiuto

(G.U.C.E. n. C74/98 – Allegato 1)

### Finalità.

**Al fine di salvaguardare il regime di libera concorrenza nel mercato comune europeo, sono stati stabiliti, da parte della C.E., dei limiti agli aiuti concessi dagli Stati membri.**

Detti limiti:

- *tengono conto*, principalmente, delle dimensioni e dell'ubicazione dell'impresa, del settore di appartenenza della stessa e delle finalità dell'aiuto;
  - *sono espressi in equivalente sovvenzione*, per rendere paragonabili tutte le intensità di aiuto dei vari Stati membri.
- *L'equivalente sovvenzione è l'unità di misura, espressa in percentuale sull'importo dell'investimento ammissibile, che rappresenta il massimo dei benefici che le imprese possono ottenere.*

### Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL).

- *L'equivalente sovvenzione lordo è il valore nominale dell'aiuto concesso (attualizzato in caso di abbuoni di interessi), espresso come percentuale del costo totale ammissibile del progetto.*

### Equivalente Sovvenzione Netto (ESN).

- Non essendo possibile effettuare dei confronti significativi tra le intensità d'aiuto lorde dei vari Stati membri, a causa, per esempio, dei differenti regimi di tassazione del contributo a carico delle imprese, si procede al calcolo dell'**equivalente sovvenzione netto**, che permette di ridurre tutte le forme di aiuti ad un denominatore comune, a prescindere dal Paese interessato.
- *L'equivalente sovvenzione netto rappresenta, pertanto, l'effettivo beneficio di cui un'impresa gode, indipendentemente dalle modalità temporali di realizzazione degli investimenti e di erogazione delle agevolazioni, nonché dal regime di tassazione del contributo.*